



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo cui la disciplina del mercato elettrico, predisposta dal gestore del mercato, è approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

VISTO la legge 23 luglio 2009, n. 99, e, in particolare, l'articolo 30, commi 1 e 2, secondo cui la gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico che predispone la relativa disciplina per l' approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità;

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione della responsabilità del Gestore dei mercati energetici Spa relativamente al mercato elettrico";

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 marzo 2013, recante "Approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato del gas naturale";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico e all'articolo 2, comma 3, ha stabilito che, con riguardo alle funzioni trasferite, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTI il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato elettrico) e il Testo integrato della disciplina del mercato del gas naturale (di seguito disciplina del mercato del gas naturale), ed in particolare, rispettivamente, l'articolo 3.5 e l'articolo 3.6, in base ai quali, nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina, le modifiche disposte dal Gestore dei mercati energetici divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet



dello stesso e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

VISTI gli articoli 17.10 e 18.5, rispettivamente della disciplina del mercato elettrico e della disciplina del mercato del gas naturale, che prevedono l'obbligo degli operatori di allegare, ai fini della presentazione di offerte sui mercati, una dichiarazione con la quale si autorizza il Gestore dei mercati energetici a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business, gli importi ad esso dovuti dall'operatore medesimo;

VISTA la comunicazione del Gestore dei mercati energetici al Ministero della transizione ecologica in data 28 marzo 2022, recante modifiche urgenti alla disciplina del mercato elettrico e alla disciplina del mercato del gas naturale, adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3.5 e 3.6 delle predette discipline, entrate in vigore il 21 marzo 2022, con la pubblicazione sul sito del Gestore dei mercati energetici, e inerenti l'introduzione di disposizioni transitorie in materia di regolazione dei pagamenti volte a consentire transitoriamente l'utilizzo del SEPA Credit Transfer in luogo delle modalità previste dagli articoli 17.10 e 18.5 delle discipline succitate;

VISTA la deliberazione 341/2022/I/com del 19 luglio 2022 con cui l'Autorità ha espresso il previsto parere sulle proposte di modifica del GME trasmesse in data 28 marzo 2022;

VISTA la comunicazione del Gestore dei mercati energetici al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 10 luglio 2023, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale per l'introduzione di una procedura di *trade cancellation* nell'ambito del mercato, finalizzata a consentire la cancellazione di negoziazioni concluse su MGAS e indotte da un errore commesso da uno degli operatori in sede di sottomissione delle offerte;

VISTA la deliberazione 407/2023/I/Gas del 19 settembre 2023 con cui l'Autorità ha espresso il previsto parere sulla proposta di modifica del GME trasmessa in data 10 luglio 2023;

CONSIDERATO che i mercati energetici sono interessati da persistenti fenomeni di volatilità con effetti importanti sulla gestione finanziaria degli operatori derivanti dall'operatività sui suddetti mercati, anche in funzione del mantenimento dei necessari margini di garanzia;

CONSIDERATO che le modifiche sia alla disciplina del mercato dell'energia elettrica sia alla disciplina del mercato del gas naturale proposte in



data 28 marzo 2022, adottate d'urgenza dal Gestore dei mercati energetici, sono funzionali, nell'attuale contesto dei mercati energetici, a ridurre l'onere per gli operatori in termini di mantenimento dei margini di garanzia necessari per operare sui mercati energetici, in modo da non comprometterne l'operatività sui mercati, salvaguardando al tempo stesso la concorrenzialità dei mercati, il corretto funzionamento degli stessi e l'affidabilità del sistema di negoziazioni;

CONSIDERATO che la modifica alla disciplina del mercato del gas naturale proposta dal GME in data 10 luglio 2023 introduce una misura a favore degli operatori di mercato per ridurre il rischio di errori materiali nell'ambito delle negoziazioni, in un contesto in cui, a causa soprattutto della crisi geo politica in atto e della persistente volatilità dei prezzi del gas naturale, il suddetto mercato è caratterizzato da un incremento della probabilità di errore degli operatori nella presentazione delle offerte;

DECRETA

Art. 1

1. Le modifiche urgenti alla disciplina del mercato elettrico e della disciplina del mercato del gas naturale, trasmesse dal Gestore dei mercati energetici in data 28 marzo 2022, sono approvate ai sensi rispettivamente degli articoli 3.5 e 3.6 delle discipline medesime.
2. Le modifiche ordinarie alla disciplina del mercato del gas naturale, trasmesse dal Gestore dei mercati energetici in data 10 luglio 2023, sono approvate ai sensi dell'articolo 3.5 della disciplina del gas naturale.
3. Il nuovo testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la nuova disciplina del mercato del gas naturale sono riportati in allegato.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e della sua



adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

5. La decorrenza dell'efficacia delle modifiche di cui al comma 2 è differita ad una data successiva individuata dal GME, preventivamente comunicata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resa nota con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblicato sul sito internet del GME.

On.le Gilberto Pichetto Fratin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pichetto Fratin', written over the printed name.